



Città di Cervignano del Friuli

***AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CUSTODIA, PULIZIA,
MANUTENZIONE ORDINARIA ED ADEMPIMENTI D.M.
18/03/1996 DELL'IMPIANTO PER IL GIOCO DEL
BASEBALL DI P.LE LANCIERI D'AOSTA E RELATIVE
PERTINENZE.***

Oggetto : Capitolato d'oneri

F.to
IL CAPO SETTORE
TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO
Arch. DE MARCHI Marcello

Cervignano del Friuli, lì 04.11.2009

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di custodia, pulizia, manutenzione ordinaria ed adempimenti del DM 18/03/1996 (d'ora innanzi definita "gestione") dell'impianto per il gioco del baseball ubicato presso l'area polisportiva di P.le Lancieri d'Aosta a Cervignano del Friuli .

L'appalto prevede a carico dell'aggiudicatario (d'ora innanzi definito "gestore") la gestione dei seguenti servizi:

- Servizio di custodia
- Servizio di pulizia
- Servizi di manutenzione ordinaria
- Il mantenimento e il rispetto delle condizioni di sicurezza relative all'impianto stesso.
- Gli adempimenti di cui al Decreto del Ministero dell'Interno dd. 18.03.96 (in particolare, predisposizione del piano della sicurezza, del Piano di emergenza e del registro dei controlli, secondo quanto previsto per impianti con presenza di spettatori fino a o superiore a 100)

La gestione dell'impianto dovrà essere effettuata nel rispetto delle normative vigenti, garantendo la continuità delle funzioni e dei servizi.

ART. 2 – INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE.

Le strutture sportive oggetto del contratto sono di seguito indicate ed individuate nella planimetria allegata al presente capitolato d'onere :

- Area di gioco del campo di baseball e relative aree di sicurezza;
- Struttura della tribuna e spogliatoio, ripostigli e tunnel di battuta;
- Area di pertinenza comprensiva delle strutture ed impianti.

Ai fini dello svolgimento della scelta del contraente per la procedura di affidamento in gestione si individua quale attività prevalente del complesso sportivo in oggetto il gioco del "baseball".

Con decorrenza dal giorno della sottoscrizione di apposito verbale di consegna, il gestore entrerà in possesso dei beni come individuati nel presente articolo e da tale data opereranno gli obblighi derivanti dal presente contratto indipendentemente dall'avvenuta sottoscrizione dello stesso.

Gli immobili e i beni mobili di cui trattasi verranno presi in carico dal gestore nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Il gestore dovrà garantire il corretto uso delle attrezzature indicate nell'inventario dei beni mobili, allegato in calce al presente capitolato, di cui diventa consegnatario e responsabile, con l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale tutte le variazioni che intervengono sui beni e di denunciare eventuali atti di teppismo all'Autorità Giudiziaria.

ART. 3 – DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La durata dell'affidamento avrà decorrenza dalla data di comunicazione di aggiudicazione e con scadenza il giorno 31.12.2011.

Alla scadenza dell'affidamento il gestore cesserà la gestione dell'impianto senza necessità di preavviso da parte di alcuna delle due parti e restituirà al Comune l'impianto, gli arredi e le attrezzature, con tutti gli eventuali ampliamenti e miglioramenti apportati durante il periodo di gestione, in buono stato di manutenzione e di efficienza, fatto salvo il normale deterioramento d'uso, senza nulla pretendere per eventuali migliorie aggiunte.

Il gestore dovrà mettere l'impianto a totale disposizione del Comune entro il termine indicato nel provvedimento di decadenza o di revoca, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere alcunché, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo.

Nel caso di inottemperanza, nei termini e nei modi suindicati, il Comune procederà allo sgombero d'ufficio a spese del gestore, senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che gli potesse competere.

ART. 4 – CORRISPETTIVO

Il concorrente dovrà indicare nella propria offerta il prezzo richiesto per l'affidamento in gestione di cui al presente contratto di servizio, IVA inclusa, riferito all'intera durata del rapporto, evidenziando il prezzo offerto per ogni anno di validità.

L'importo a base d'asta corrisposto dall'Amministrazione Comunale per l'esecuzione dei servizi indicati all'art. 1 del presente "Capitolato d'oneri" è così determinato:

- Anno 2010	: € 13.600,00
- Anno 2011	: € 13.600,00
Importo complessivo periodo 2010-2011	: € 27.200,00 (IVA inclusa)

I suddetti corrispettivi saranno liquidati con cadenza mensile, entro 60 giorni dalla presentazione al protocollo dell'ente di idonea fattura.

L'importo della fattura sarà calcolato dividendo il prezzo annuale offerto per il numero di mesi di espletamento del servizio.

Il pagamento del corrispettivo avverrà previa acquisizione da parte dell'amministrazione comunale della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nel caso questi si avvalga di personale dipendente e non di volontari.

Il gestore si obbliga a non accampare diritti o pretese di sorta per le conseguenze che avesse a risentire a seguito di lavori e/o situazioni di qualsiasi genere (p. es. : lavori edili e simili), che avessero a effettuarsi e/o verificarsi nei locali ed accessori dell'impianto, che rendessero più gravoso e oneroso l'adempimento alle prestazioni prescritte, che vanno in ogni caso soddisfatte.

Non possono inoltre costituire modifica del prezzo d'appalto variazioni del numero di utenti nell'impianto.

ART. 5 – GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO

L'affidamento in gestione viene effettuata al fine di consentire alla società sportiva l'esercizio della propria attività e di far collaborare la società stessa alle finalità sociali e sportive del Comune precisando che il gestore non potrà utilizzare le strutture e le attrezzature ivi esistenti per usi difforni da quelli risultanti dalla loro specifica ed istituzionale destinazione, salvo preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il gestore dovrà garantire la presenza presso l'impianto di un proprio incaricato per tutti i giorni della settimana, esclusa la domenica, dal mese di aprile al mese di agosto, al fine di garantire la possibilità agli utenti di prenotare ed utilizzare gli impianti ed i relativi servizi.

Il gestore dovrà inoltre garantire l'utilizzo gratuito del complesso sportivo del Comune, per la realizzazione di attività sportive dallo stesso organizzate o condotte da altre associazioni sportive operanti sul territorio comunale, purché promosse e patrocinate dall'Amministrazione Comunale, fino ad un massimo di 10 giorni anche non continuativi, per anno solare. L'utilizzo in tali giornate dovrà essere comunicato dal Comune al gestore con un congruo anticipo (almeno venti giorni) al fine di verificare l'eventuale concomitanza con altre manifestazioni già programmate o calendari sportivi già varati.

Il gestore metterà a disposizione l'impianto con il personale di servizio e di sorveglianza. Il Comune ha inoltre diritto di utilizzare i beni oggetto di concessione in caso di necessità di interesse pubblico.

L'attività di gestione degli immobili oggetto del presente Contratto di servizio non potrà essere per alcuna ragione sospesa o abbandonata salvo comprovati casi di forza maggiore.

In caso di sospensione o abbandono anche parziale il Comune potrà risolvere il contratto di gestione e sostituirsi al gestore, direttamente o tramite altro soggetto, senza diritto per il gestore di chiedere al Comune indennizzi o compensi di sorta per la cessione anticipata della gestione.

Il gestore dovrà munirsi delle licenze, autorizzazioni e di tutto ciò che è richiesto dalle normative vigenti per lo svolgimento del servizio di cui al presente contratto.

Il gestore potrà gestire le strutture direttamente avvalendosi dell'apporto volontaristico dei propri associati o con eventuale personale dipendente.

E' vietata la cessione dell'affidamento.

ART. 6 - CUSTODIA ED USO IMPIANTO SPORTIVO

Il gestore provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature; garantirà l'apertura e la chiusura dell'impianto con proprio personale idoneo in base alle richieste di utilizzo.

Il gestore è responsabile della custodia dell'impianto. Nell'ambito di tale attività vigila anche sul corretto uso delle attrezzature e degli impianti da parte degli utenti, assumendosi, in caso di accertata carenza di custodia, ogni responsabilità per tutti i danneggiamenti provocati dagli utenti o dagli spettatori.

A tal fine dovrà applicare il vigente regolamento per l'uso degli impianti sportivi comunali che verrà consegnato a seguito dell'aggiudicazione.

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere prestate nel pieno rispetto di tutte le norme in materia, nonché con tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico, nell'osservanza delle ordinanze e degli atti che il Sindaco o altre autorità pubbliche possano emanare nelle materie indicate.

ART. 7 - MANUTENZIONE ORDINARIA

Oltre alla custodia di cui all'articolo precedente il gestore s'impegna ad effettuare tutta la manutenzione ordinaria procedendo all'acquisto di tutti i materiali e le attrezzature ad essa necessari. Il gestore avrà facoltà di utilizzare, per l'esecuzione degli interventi di manutenzione previsti, le attrezzature di proprietà comunale in dotazione all'impianto.

Gli interventi di manutenzione ordinaria comprendono a titolo esemplificativo:

- a) Apertura, chiusura e custodia del complesso sportivo durante gli orari d'uso dello stesso che saranno comunicati dall'ufficio comunale competente;
- b) Verifica avvio e spegnimento degli impianti di illuminazione ed idrotermosanitario al termine dell'utilizzo dell'impianto; verifiche periodiche consentiranno al comune di rilevare e valutare eventuali sprechi od un uso non oculato dell'impianto in relazione all'utilizzo della struttura.
- c) La comunicazione all'ufficio sport dell'eventuale mancato funzionamento o malfunzionamento degli impianti tecnologici (elettrico, illuminazione, termico, idrico, etc.) al Servizio Sport ed Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni
- d) Manutenzione ordinaria delle strutture fisse, mobili ed attrezzature di proprietà comunale in dotazione;
- e) Manutenzione, disinfestazione, derattizzazione e pulizia spogliatoi, tribune e pulizia aree interne ai campi di gioco;
- f) Taglio dell'erba, annaffiatura, semina e concimazione dell'area di gioco;
- g) Diserbo delle aree di gioco nelle quali tale intervento risulti necessario;
- h) Potatura e cura delle siepi ,
- i) Tracciatura segnaletica aree di gioco;
- j) Fornitura di terra rossa e sua stesura, rullatura e livellamento sulle aree di gioco ;
- k) La sostituzione delle lampade e lampadine esaurite;
- l) la piccola manutenzione dei serramenti, delle maniglie e serrature delle porte;
- m) la disotturazione degli scarichi;
- n) riparazione di recinzioni esterne e interne, di porte, cancelli, maniglie, ecc.
- o) riparazioni e rifacimento di tinteggiature interne ed esterne ;
- p) riparazioni e sostituzioni di apparecchi sanitari e relative rubinetteria con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore ;
- q) manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici necessaria al mantenimento in efficienza e sicurezza degli stessi.

Il gestore deve provvedere ad acquistare a proprie spese o comunque ad assicurarsi la disponibilità delle attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio (certificate conformi alle normative in vigore al momento dell'acquisto). Tali attrezzature restano di proprietà del gestore.

Se durante lo svolgimento del servizio si dovesse interrompere il funzionamento di un'attrezzatura di proprietà del Comune, per qualunque motivo, il gestore provvederà a proprie spese alla sua riparazione.

Il gestore sarà completamente responsabile del rispetto delle norme antinfortunistiche relativamente a tutti gli attrezzi, attrezzature, e comunque beni concessi in uso dall'A.C. ai fini dell'espletamento del servizio (con obbligo di non utilizzo nel caso in cui non risultassero conformi alla predetta normativa o dovessero diventarli a

seguito di normativa sopravvenuta) e del corretto uso degli stessi da parte del proprio personale anche in relazione al rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche. Eventuali danni dovuti ad incuria o negligenza del gestore o del suo personale saranno addebitati al gestore.

Restano a carico del Comune le spese relative alla fornitura di acqua, metano ed energia elettrica; Il comune provvederà alla verifica del consumo di energia elettrica e gas mediante confronto con i consumi medi rilevati negli anni passati e valutare eventuali spechi o altro uso non oculato degli impianti. In tal caso verrà richiesto al gestore la giustificazione di eventuali maggiori consumi che verranno valutati ad insindacabile giudizio del competente servizio dell'Amministrazione Comunale.

In caso di accertate violazioni od inadempienze verrà comminata penalità con le modalità di cui all'art. 17 del presente capitolato d'oneri.

ART. 8 – PULIZIA

Il gestore dovrà provvedere alla manutenzione, disinfestazione, derattizzazione e pulizia dei beni oggetto di concessione.

Sono a carico del gestore tutti gli oneri relativi a materiali ed attrezzature tecniche occorrenti per il servizio di pulizia, quali detersivi, deodoranti, disinfettanti ed attrezzi quali scope, stracci, scale, ecc. nonché sacchi per riporre i rifiuti restando inteso che tutti i materiali, attrezzi ed attrezzature dovranno essere pienamente conformi a tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento alla prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e tutela ambientale.

Il gestore dovrà effettuare i lavori di pulizia in relazione all'utilizzo da parte di associazioni e in modo da non intralciare l'attività sportiva.

ART. 9 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

E' a carico dell'Amministrazione Comunale la manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti tecnologici, fatto salvo il diritto di rivalersi per fatti dovuti ad incuria o uso non corretto da parte del personale del gestore; la manutenzione ordinaria degli stessi necessaria al mantenimento in efficienza e sicurezza è a carico del gestore.

Nel caso in cui si rendano necessari interventi di manutenzione straordinaria o comunque non rientranti tra i propri oneri il gestore lo comunicherà prontamente e senza ritardi al Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune per gli interventi di competenza.

Resta a carico dell'Amministrazione Comunale la sostituzione, quando necessaria, delle reti di protezione per i football.

ART. 10 - PERSONALE

Il gestore potrà avvalersi sia di personale proprio, volontari, soci, sia di terzi per quanto riguarda lo svolgimento delle attività.

Il gestore assume l'obbligo di fornire i propri dipendenti e incaricati di un apposito documento di identificazione munito di fotografia.

Il rapporto di lavoro con l'eventuale personale dipendente o incaricato per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente contratto dovrà essere regolato dai vigenti contratti di lavoro nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, ivi compresi quelli disciplinanti l'esercizio delle attività professionali nonché dalle disposizioni in materia previdenziale, di sicurezza e protezione dei lavoratori e da ogni altra applicabile.

L'Amministrazione Comunale resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato ed il gestore, così come non si potrà porre a carico del Comune la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale al termine o all'eventuale sospensione dell'affidamento oggetto del presente Contratto.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del gestore, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

In caso di inottemperanza accertata dall'autorità competente, il Comune potrà provvedere direttamente impegnando le somme dei corrispettivi dell'affidamento, senza che il concessionario possa opporre eccezioni né aver titolo a risarcimento danni.

Le previsioni di cui al comma precedente si applicano anche in relazione al personale utilizzato dagli eventuali terzi gestori.

Il gestore dovrà fornire al Comune di Cervignano i nominativi del personale utilizzato unitamente ai recapiti telefonici del custode e del referente organizzativo che deve essere individuato e comunicato entro 15 giorni dalla data di decorrenza del contratto.

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto.

Il gestore si impegna a richiamare e, se del caso, a sostituire i dipendenti e/o volontari che non osservassero una condotta irreprensibile.

ART. 11 – SICUREZZA

Il gestore è responsabile del rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza applicabile all'attività oggetto della presente convenzione sia nei confronti dei lavoratori che di qualsiasi terzo.

A tal fine si riporta un elenco esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti a carico del gestore:

1. Il gestore deve adottare tutte le misure previste dalla vigente legislazione in materia di sicurezza sui posti di lavoro ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine il personale dovrà essere opportunamente informato e formato ai sensi del suddetto decreto ed in particolare dovrà avere frequentato un corso di pronto soccorso di base ed un corso di addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze ai sensi del Decreto Ministeriale 19.03.98.
2. Il gestore ha l'obbligo di individuare e valutare i fattori che costituiscono una potenziale fonte di pericolo per la sicurezza e la salute dei propri dipendenti ai sensi del D.Lgs 81/08. Il documento di valutazione dovrà essere consegnato all'ente concedente al fine di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi con le misure interne di sicurezza adottate ai sensi del decreto citato.
3. Il gestore deve garantire l'osservanza della normativa in materia di sicurezza e di pubblico spettacolo e di quanto eventualmente verrà prescritto dalla Commissione di Vigilanza, assumendo a tutti gli effetti la qualifica di "Responsabile dell'attività".
4. Il gestore deve prendere i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza per prestare le prime immediate cure garantendo la tempestività e la correttezza degli interventi di emergenza;
5. Il gestore è incaricato del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto sportivo quale responsabile ai sensi e per gli effetti dell'art.19 del Decreto del Ministero dell'Interno 18/03/96. A tal fine il concessionario può avvalersi di una persona appositamente incaricata o di un suo sostituto, il gestore della sicurezza, che abbia le competenze necessarie a svolgere tale incarico e sia sempre presente durante l'intero svolgimento dell'attività mentre dovrà essere garantita la presenza di almeno n. 3 addetti durante lo svolgimento delle manifestazioni che comportino la presenza di pubblico.
- 6.

ART. 12 - INAGIBILITÀ DELL'IMPIANTO CONSEGUENTE A LAVORI

In qualunque momento il comune di Cervignano potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti, migliorie che riterrà opportuno. Qualora per l'esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune l'impianto dovesse essere reso e rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso potranno essere richiesti dal gestore al Comune. Per il tempo necessario allo svolgimento dei lavori l'attività potrà essere parzialmente o totalmente sospesa; l'Amministrazione comunale potrà trovare soluzioni alternative per l'utilizzo da parte dell'associazione di altri impianti comunali .

ART. 13 - ADDIZIONI E MIGLIORAMENTI

Eventuali miglioramenti o addizioni apportati dal gestore all'immobile ed alle sue strutture dovranno essere preventivamente approvati dall'Amministrazione Comunali con idonea deliberazione di Giunta Municipale e rimarranno ad esclusivo beneficio del Comune, senza comunque costituire per il gestore diritto a compensi o rimborsi. Il valore dei miglioramenti non potrà compensare eventuali deterioramenti.

ART. 14 - TARIFFE

Gli spazi dell'impianto sportivo verranno utilizzati nel rispetto del Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi.

Tutte le pratiche relative alla concessione in uso dell'impianto per le attività sportive (determinazione spazi ed orari) ed eventuali altre concessioni a terzi per manifestazioni varie nonché le pratiche relative all'applicazione delle relative tariffe d'uso ed alla riscossione delle stesse restano di competenza dell'Amministrazione Comunale che provvederà a ciò tramite l'Ufficio competente.

Il gestore dovrà garantire l'efficienza e la piena disponibilità degli impianti sopra descritti alle associazioni sportive, ricreative, ai circoli ricreativi aziendali ed ai privati cittadini ai quali l'Amministrazione Comunale ne concedesse l'uso ed a scuole di ogni ordine e grado, di norma nei seguenti giorni ed orari:

- Scuole – al mattino, giorni feriali;
- Associazioni sportive, ricreative, gruppi aziendali e privati cittadini: dal lunedì alla domenica, escluse le giornate o orari destinati alla manutenzione di cui all'art.8

Anche il gestore potrà utilizzare l'impianto per i propri associati previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale alla quale dovrà presentare il calendario di utilizzo all'inizio di ogni stagione sportiva ed effettuare il pagamento delle tariffe.

ART. 15 - PUBBLICITÀ

E' consentito l'utilizzo da parte del gestore degli impianti oggetto di affidamento per l'esercizio della pubblicità cartellonistica, fonica e luminosa, con l'obbligo di non ledere l'immagine del Comune in ordine al tipo, alla collocazione, al contenuto dei messaggi pubblicitari, fermo restando l'obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni di legge. Nel caso in cui cartelli, insegne e altri simboli pubblicitari possano ledere il decoro della struttura l'amministrazione ha la facoltà di chiedere la rimozione delle strutture pubblicitarie, senza che il gestore possa avanzare pretesa di danni in conseguenza della rimozione stessa.

Ogni eventuale sponsor da inserire in locandine e in pubblicità non dovrà ledere l'immagine del Comune.

Il gestore concederà spazi pubblicitari idonei in forma gratuita all'Amministrazione Comunale per l'affissione di materiale pubblicitario relativo a manifestazioni o altre iniziative promosse dal Comune.

La società avrà diritto di esercitare pubblicità visiva e fonica con l'obbligo di ottemperare al pagamento della relativa imposta di pubblicità.

ART. 16 – ASSICURAZIONE

Il gestore è responsabile di ogni danno che derivi all'Ente ed a terzi dall'espletamento del servizio di cui al presente contratto di servizio. Qualora il gestore non dovesse provvedere alla riparazione ovvero al risarcimento del danno, nei termini fissati nelle lettere di notifica, l'Amministrazione comunale rimane autorizzata a provvedere direttamente, rivalendosi sull'importo di prima scadenza, a danno del gestore.

A tal scopo il gestore dovrà essere assicurato con primaria compagnia di assicurazioni a copertura dei danni a persone e cose da R.C.T./R.C.O. derivanti dall'espletamento del servizio, con limite per sinistro non inferiore a euro 2.000.000,00. A tale proposito il gestore dovrà depositare all'atto della stipula del contratto apposita polizza assicurativa.

In caso di incidente l'onere della denuncia all'Autorità di P.S. compete al gestore che sarà altresì tenuto ad informare tempestivamente il Comune di Cervignano.

L'ente concedente è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che al gestore ed a terzi potessero derivare dal presente contratto.

ART. 17 – CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento del danno, nonché del rimborso della spesa che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere a causa dell'inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, il gestore verserà a titolo di cauzione definitiva la somma pari al 5% del valore del contratto.

La cauzione, da prestare entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, e comunque non oltre la data di stipulazione del contratto, sarà costituita alternativamente mediante :

- fidejussione bancaria o assicurativa, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, contenente la rinuncia del fidejussore alla facoltà di cui agli artt. 1944 e 1945 c.c.;
- ricevuta di deposito effettuato presso il Tesorerie dell'Ente – Banca CrediFriuli – filiale di Cervignano del Friuli.

La mancata costituzione della garanzia suddetta così come la mancata presentazione della polizza assicurativa di cui al precedente articolo determineranno l'affidamento della gestione al concorrente che segue immediatamente in graduatoria l'aggiudicatario.

ART. 18 – PENALITÀ

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto e per ogni caso di tardiva od incompleta esecuzione del servizio, l'amministrazione concedente applicherà al gestore una penale da € 50,00 (euro cinquanta/00) a € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) in dipendenza della gravità dell'inadempienza.

Le irregolarità ed inadempienze accertate andranno previamente contestate al gestore a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Al gestore verrà concesso un tempo non inferiore ai 15 giorni dal ricevimento della nota di addebito per la presentazione di eventuali giustificazioni. L'importo della penalità verrà trattenuto o dall'importo della cauzione o in sede di liquidazione del corrispettivo per l'esecuzione della gestione.

ART. 19 – REVOCA E DECADENZA

Oltre che per la scadenza naturale, il contratto di affidamento può cessare per decadenza e revoca.

La pronuncia di decadenza del gestore, preceduta dalla contestazione degli addebiti, verrà assunta in caso di gravi violazioni degli obblighi contrattuali definiti nella presente convenzione che siano imputabili al gestore sulla base di nesso causale. Nel caso in cui l'ente concedente subisca dei danni a causa dell'inadempimento ha diritto al relativo risarcimento. Il comune riconoscerà in ogni caso al gestore le prestazioni regolarmente eseguite.

Con il provvedimento di revoca il Comune ritira con effetto non retroattivo l'atto di conferimento dell'affidamento per sopravvenute ragioni che rendono il rapporto affidatario non più conforme al pubblico interesse. In caso di revoca il Comune corrisponderà un indennizzo al gestore che si basa su vari elementi quali: la complessità della struttura organizzativa del gestore; la possibilità anche temporale di poter destinare tale struttura ad altre attività; il preavviso.

ART. 20 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Comune dichiarerà decaduto l'affidamento della gestione dell'impianto anche nel caso di inosservanza delle condizioni previste nelle specifiche materie dalle normative vigenti.

In caso di revoca o decadenza si applica, per la consegna al Comune della struttura e dei beni mobili strumentali, quanto previsto per la scadenza dell'affidamento.

ART. 21 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine alla interpretazione del contratto o del capitolato, purché abbia la sua fonte nella legge e non risolvibile in via amichevole, sarà competente il foro di Udine.

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

I dati personali forniti dagli interessati saranno trattati in conformità al d. lgs. n° 196/2003, in forma cartacea ed informatizzata, presso il settore Tecnico e gestione del territorio, ai soli fini dell'espletamento della procedura di cui si tratta.

Il Responsabile del trattamento è il Responsabile del settore Tecnico e gestione del territorio Dott. DE MARCHI Marcello.

Il presente capitolato si compone di n° 22 articoli su 9 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto.

(FIRMA PER ACCETTAZIONE)

Il sottoscritto, legale rappresentante della ditta dichiara di aver letto e di accettare tutte le clausole sopra riportate nessuna esclusa e in particolare di aver letto e di accettare quelle comportanti clausole vessatorie, che devono ritenersi efficaci a norma dell'art. 1341 del Codice Civile

Letto, approvato e sottoscritto.

(FIRMA PER ACCETTAZIONE)

Allegati :

- Inventario beni mobili al 30.09.2009
- Planimetria impianto

INVENTARIO IMPIANTO SPORTIVO
GIOCO DEL BASEBALL AL 30.09.2009

NUMERO ORDINE	DESCRIZIONE BENE	QUANTITÀ	STATO D'USO	VALORE IN EURO
1	panchine supporto metallico verde e sedile in legno	12	discreto	300,00
2	impianto di irrigazione fisso (circuito anello con motore a presa diretta e n. 10 irrigatori a lancia)	1	discreto	2.000,00
3	set basi a baionetta con innesto	1	discreto	125,00
4	set basi a baionetta con innesto	1	discreto	125,00
			TOT:	2.550,00

DRIT1

